

Assicurazione collettiva temporanea per il caso di morte

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi

(DIP Vita)

Italiana Assicurazioni S.p.A.

 ITALIANA
ASSICURAZIONI

Proteggiquinto Pensione

Data di realizzazione: 26 febbraio 2021 (ultima versione disponibile)

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Proteggiquinto è un contratto di assicurazione stipulato in forma collettiva a garanzia del rischio di premorienza di coloro che hanno sottoscritto un finanziamento estinguibile mediante cessione di quote di pensione ai sensi del D.P.R. 05/01/1950 n.180 e successive modifiche

	Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?
Prestazione in caso di decesso	
✓ in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata del contratto, Italiana Assicurazioni S.p.A. liquiderà al Beneficiario il capitale assicurato al momento dell'evento, pari al debito residuo del piano di ammortamento originario.	
L'importo iniziale massimo assicurabile per il caso di morte dell'Assicurato corrisponde a quello risultante da un montante del finanziamento pari a 75.000 euro.	

	Che cosa NON è assicurato?
✗ In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto, nulla è dovuto e il premio pagato resta acquisito da Italiana Assicurazioni S.p.A.	

	Ci sono limiti di copertura?
Il decesso dell'Assicurato è coperto qualunque possa esserne la causa, ad esclusione dei seguenti casi:	
Esclusioni per specifiche cause di decesso:	
! dolo del Contraente o dell'Assicurato o del Beneficiario;	
! dolo dell'Assicurato o del Beneficiario;	
! partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;	
! partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra;	
! incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio di voli ad uso privato;	
! effetti diretti o indiretti della modifica della struttura dei nuclei atomici;	
! suicidio, se avvenuto nei primi 12 mesi dalla decorrenza della copertura;	
! decesso dell'Assicurato avvenuto entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza dell'assicurazione se causato da sindrome di immunodeficienza (AIDS) o da altra patologia ad essa collegata.	

	Dove vale la copertura?
✓ Il rischio è coperto senza limiti territoriali.	

	Che obblighi ho?
<ul style="list-style-type: none">- Ai fini della valutazione del rischio, l'Assicurato/Aderente deve sottoscrivere un Modulo di inclusione contenente il Questionario Sanitario Semplificato e, qualora venga richiesto dalla Compagnia, deve presentare ulteriore documentazione medica;- Le dichiarazioni e le informazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato, sulla cui base è prestata la singola copertura individuale, devono essere esatte e complete secondo quanto disposto dalla legge;- In caso di decesso dell'Assicurato sarà necessario consegnare la documentazione indicata nella sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?" presente nel DIP Aggiuntivo Vita per la liquidazione della prestazione.	



Quando e come devo pagare?

La polizza prevede il pagamento di un premio unico, che deve essere versato dal Contraente a Italiana Assicurazioni S.p.A. entro 90 giorni dalla data di effetto del finanziamento.

L'entità del premio dipende dalla durata e ammontare del finanziamento/copertura individuale, dall'età dell'Assicurato, nonché dal suo stato di salute e dalle abitudini di vita.

Il premio deve essere versato in un'unica soluzione tramite bonifico SEPA (1 giorno di valuta) sul c/c che Italiana Assicurazioni S.p.A. intrattiene presso Banca Reale S.p.A. – Corso Giuseppe Siccardi, n. 13– 10122 Torino, codice IBAN IT452031380100000010530400, indicando come causale “Proteggiquinto Pensione”.

Il premio è unico e anticipato per l'intera durata dell'assicurazione ed è dovuto dal Contraente.

L'Assicurato non sostiene alcun costo per la copertura in quanto il premio è completamente a carico del Contraente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- La singola copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente provvede alla prima erogazione del finanziamento richiesto. La copertura assicurativa è operante a condizione che il Contraente abbia pagato il premio entro 90 giorni dalla data di effetto del finanziamento.
- La durata della singola copertura individuale viene fissata all'ingresso dell'Assicurato nella polizza collettiva e coincide con la durata del rapporto di finanziamento; tale durata non può essere inferiore a 24 mesi o superiore a 120 mesi.
- La copertura individuale si estingue alla scadenza della copertura stessa, in caso di anticipata estinzione del finanziamento oppure in caso di decesso dell'Assicurato.
- Le singole coperture assicurative sono subordinate preliminarmente alla conclusione della Convenzione tra il Contraente e Italiana Assicurazioni S.p.A.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca:

prima della data di decorrenza della singola copertura assicurativa il Contraente può revocare la Proposta, inviando una raccomandata A.R. o una PEC a Italiana Assicurazioni S.p.A. e ottenere, entro 30 giorni dalla revoca stessa, il rimborso dell'intero ammontare del premio eventualmente versato.

Recesso:

entro 60 giorni dalla data di decorrenza della singola copertura assicurativa il Contraente può recedere dal contratto, inviando una raccomandata A.R. o una PEC a Italiana Assicurazioni S.p.A. e ottenere, entro 60 giorni dal recesso stesso, il rimborso del premio versato al netto della parte relativa al rischio assicurato per il periodo in cui il contratto ha avuto effetto. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso.

Risoluzione:

il mancato pagamento del premio determina la risoluzione del contratto.



Sono previsti riscatti o riduzioni?

Riscatto SI NO

Riduzione SI NO

Il contratto non prevede il diritto di riscatto o di riduzione della prestazione.

Assicurazione collettiva temporanea per il caso di morte

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Aggiuntivo Vita)

Italiana Assicurazioni S.p.A.

 ITALIANA
ASSICURAZIONI

Proteggiquinto Pensione

Data di realizzazione: 26 febbraio 2021 (ultima versione disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. o, brevemente, Italiana Assicurazioni S.p.A., appartenente al Gruppo Reale Mutua, Via Marco Ulpio Traiano n. 18 - 20149 Milano, Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - Sito internet: www.italiana.it, - E-mail: benvenutitaliana@italiana.it - PEC: italiana@pec.italiana.it; Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'articolo 65 del R.d.l. n. 966 del 29/04/1923. Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Al 31/12/2019 il patrimonio netto della Società è pari a 657.949.110 euro, di cui 57.626.357 euro relativi al capitale sociale e 600.322.753 euro relativi alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.italiana.it alla sezione "Relazioni e bilanci". L'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 247,7% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 935.332 migliaia di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR – pari a 377.545 migliaia di euro). Il requisito patrimoniale minimo è pari a 169.895 migliaia di euro.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato/ Quali sono le prestazioni?

Prestazione in caso di decesso

- ✓ In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata del contratto, Italiana Assicurazioni S.p.A. liquiderà al Beneficiario il capitale assicurato al momento dell'evento, pari al debito residuo in linea capitale di un piano di ammortamento a rate costanti e posticipate. Italiana Assicurazioni, in caso di riduzione o sospensione per qualsiasi causa della rata di cessione del quinto della pensione, copre gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario (c.d. accordamenti).
- ✓ È assicurabile la persona fisica che abbia risposto "NO" a tutte le domande del "Questionario di buono stato di salute" della Sezione "Copertura Assicurativa Obbligatoria per il Caso Morte" contenuta nel contratto di finanziamento e abbia dato il consenso alla copertura assicurativa ai sensi dell'art. 1919 c.c.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto, nulla è dovuto e il premio pagato resta acquisito da Italiana Assicurazioni S.p.A.



Ci sono limiti di copertura?

L'importo iniziale assicurabile per il caso di morte dell'Assicurato non può essere superiore a quello risultante da un montante del finanziamento pari a 75.000 euro.

Nel caso in cui l'Assicurato non abbia i requisiti per rispondere "NO" a tutte le domande contenute nel Questionario di buono stato di salute o richieda di assicurare un montante lordo di finanziamento superiore a 75.000 euro, dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione di Italiana Assicurazioni sottoponendo al vaglio della Direzione Vita –

Ufficio Emissione Vita il modello di Rapporto di Visita Medica (RVM) compilato e firmato dal medico curante. In alternativa è possibile richiedere a Italiana Assicurazioni di essere sottoposto ad accertamenti medici. Italiana Assicurazioni valuta, di volta in volta, l'assunzione del nuovo rischio e l'ingresso in copertura assicurativa e si riserva a sua discrezione l'eventuale accettazione del rischio e le relative condizioni.

Il contratto non prevede alcun periodo di carenza

Il **rischio morte** è coperto qualunque possa esserne la causa, ad esclusione dei seguenti casi:

- dolo del Contraente o dell'Assicurato o del Beneficiario;
- dolo dell'Assicurato o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio di voli ad uso privato;
- effetti diretti o indiretti della modifica della struttura dei nuclei atomici;
- suicidio, se avvenuto nei primi 12 mesi dalla decorrenza della copertura;
- decesso dell'Assicurato avvenuto entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza dell'assicurazione se causato da sindrome di immunodeficienza (AIDS) o da altra patologia ad essa collegata.

In tutti i suddetti casi non sarà corrisposto il capitale assicurato in vigore al momento del decesso. In suo luogo sarà corrisposto un importo pari alla quota di premio versato per la garanzia "Temporanea Caso Morte" al netto dei costi previsti.

In questi casi, Italiana Assicurazioni S.p.A. paga l'importo versato per la garanzia temporanea caso morte, al netto dei costi.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

<p>Cosa fare in caso di evento?</p>	<p>Denuncia di sinistro: la richiesta di erogazione delle prestazioni a seguito degli eventi contrattualmente previsti, deve essere inoltrata tramite lettera raccomandata A.R. alla sede di Italiana Assicurazioni S.p.A. o tramite comunicazione, debitamente sottoscritta, da consegnare direttamente alla sede di Italiana Assicurazioni S.p.A, o tramite PEC. La documentazione necessaria da allegare alla richiesta di erogazione delle prestazioni è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • copia fotostatica del certificato di morte dell'Assicurato o documento equipollente, nel quale sia desumibile la data di nascita; • copia integrale del contratto di prestito oggetto di copertura assicurativa, comprensivo del piano di ammortamento originario; • conteggio estintivo del prestito calcolato al momento del decesso; • nel caso in cui non siano trascorsi più di 90 giorni dalla data di decorrenza della copertura il Contraente è tenuto a fornire anche la dichiarazione del medico curante attestante le cause del decesso e documentazione medica completa (es. cartella clinica). In alternativa, in caso di incidente, è sufficiente il verbale delle autorità relativo al decesso. <p>Estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento: la richiesta di restituzione del premio relativo al periodo residuo deve essere inviata per iscritto dal Contraente a Italiana Assicurazioni, indicando le coordinate bancarie IBAN su cui ricevere l'importo dovuto e fornendo a Italiana Assicurazioni S.p.A. la documentazione comprovante il perfezionamento dell'estinzione o trasferimento del contratto di finanziamento, all'indirizzo: Italiana Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Gestione e Liquidazione Vita - Via Traiano, 18 – 20149 Milano Email: liquidazione.vita@italiana.it PEC: italiana@pec.italiana.it.</p>
	<p>Prescrizione: ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti nascenti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l'avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui "Rapporti dormienti" n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, con devoluzione delle somme al fondo previsto dalla stessa.</p>
	<p>Liquidazione della prestazione: Italiana Assicurazioni S.p.A. mette a disposizione degli aventi diritto la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.</p>
<p>Dichiarazioni</p>	<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio</p>

inesatte o reticenti	possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
-----------------------------	---

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>L'entità del premio dipende dalla durata e ammontare del finanziamento/copertura individuale, dall'età dell'Assicurato, nonché dal suo stato di salute e dalle abitudini di vita.</p> <p>Il premio dovuto per la garanzia non può essere modificato da Italiana Assicurazioni S.p.A. nel corso della durata della singola copertura individuale.</p> <p>La polizza prevede il pagamento di un premio unico che deve essere versato dal Contraente a Italiana Assicurazioni S.p.A. entro 90 giorni dalla data di effetto del finanziamento.</p> <p>Il premio deve essere versato in un'unica soluzione tramite bonifico SEPA (1 giorno di valuta) sul c/c che Italiana Assicurazioni S.p.A. intrattiene presso Banca Reale S.p.A. – 10122 Torino, codice IBAN IT45Z0313801000000010530400, indicando come causale "Proteggiquinto Pensione".</p> <p>L'Assicurato non sostiene alcun costo per la copertura.</p> <p>Gli oneri fiscali e qualsiasi altro onere previsto dalla legge sono a carico del Contraente.</p>
Rimborso	<p>In caso di revoca della proposta e recesso dal contratto o dalla singola posizione individuale, il Contraente ha il diritto di richiedere il rimborso del premio pagato.</p> <p>In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, il Contraente ha diritto alla restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo intercorrente tra la data di perfezionamento dell'estinzione o del trasferimento del finanziamento e la data di scadenza originaria.</p> <p>Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comprovata da apposita documentazione, Italiana Assicurazioni S.p.A. rimborsa al Contraente la somma delle seguenti componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • componente relativa al caricamento, ottenuta moltiplicando l'importo dei costi per il rapporto tra la durata in anni e frazione di anno mancanti alla scadenza originaria del contratto di assicurazione e la sua durata complessiva originaria espressa in anni e frazioni di anno; • componente relativa al premio puro, ottenuta moltiplicando l'importo del premio versato, diminuito dell'importo dei costi, per il rapporto tra gli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza originaria del contratto di assicurazione e la durata complessiva originaria dello stesso, espressa in anni e frazione di anno, ulteriormente moltiplicata per il rapporto tra capitale assicurato all'epoca di estinzione della polizza e capitale assicurato iniziale. <p>Non avendo l'Assicurato sostenuto il pagamento del Premio, non è prevista la restituzione in suo favore della parte di premio non goduta.</p>
Sconti	Non previsti.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	La durata della singola copertura assicurativa viene fissata all'ingresso dell'Assicurato nella polizza Collettiva e coincide con la durata del finanziamento; tale durata non può essere inferiore a 2 anni, né superiore a 10 anni. In caso di prolungamento del singolo finanziamento per accodamento di quote non versate durante la durata contrattuale, Italiana Assicurazioni S.p.A. concede una proroga della singola applicazione per una durata minima di un mese fino ad un massimo di diciotto mesi.
Sospensione	Non prevista.

 Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?	
Revoca	<p>Prima della conclusione del contratto il Contraente può revocare la proposta inviando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una raccomandata A.R. all'indirizzo: Italiana Assicurazioni S.p.A - Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano; - oppure una PEC a italiana@pec.italiana.it. <p>Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di revoca, Italiana Assicurazioni S.p.A. rimborsa al Contraente le somme eventualmente già versate.</p>
Recesso	<p>Il Contraente può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto, inviando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una raccomandata A.R. all'indirizzo: Italiana Assicurazioni S.p.A - Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano; - oppure una PEC a italiana@pec.italiana.it.

	<p>Analogamente, il contraente può recedere da ogni singola copertura assicurativa entro 60 giorni dalla relativa data di decorrenza</p> <p>Il recesso decorre dalla data di spedizione della comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio o dalla data di invio della PEC.</p> <p>Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, Italiana Assicurazioni S.p.A. rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrisposto, diminuito della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale la singola copertura individuale ha avuto effetto e del caricamento per spese di emissione.</p> <p>In caso di disdetta della Convenzione, le singole coperture assicurative già perfezionate e in corso di validità restano efficaci sino alle rispettive scadenze.</p>
Risoluzione	Il mancato pagamento del premio relativo alla singola posizione assicurativa determina l'inefficacia della copertura.



A chi è rivolto questo prodotto ?

Il prodotto è destinato a istituti bancari che, in base al DPR 05/01/1950 n.180 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPR 28/07/1950 n. 895 integrato dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia e all'art.1269 del Codice Civile, per la copertura assicurativa abbinata a contratti di finanziamento. La presente copertura garantisce alla banca o finanziaria la corresponsione di un capitale in caso di decesso del soggetto assicurato titolare del finanziamento stesso.

L'età dell'Assicurato alla scadenza del contratto deve essere inferiore a 88 anni.



Quali costi devo sostenere?

L'Assicurato non sostiene alcun costo per la copertura in quanto il premio è completamente a carico del Contraente.

Costi gravanti sui premi

Caricamento per spese di emissione del contratto	Non previsto
Caricamento proporzionale al premio netto variabile in funzione della durata della copertura individuale	durata 2 anni: caricamento 6,50%
	durata 3 anni: caricamento 7,65%
	durata 4 anni: caricamento 8,80%
	durata 5 anni: caricamento 9,95%
	durata 6 anni: caricamento 11,10%
	durata 7 anni: caricamento 12,25%
	durata 8 anni: caricamento 13,40%
Caricamento proporzionale al premio netto variabile in funzione della durata prevista per le eventuali proroghe	durata 9 anni: caricamento 14,55%
	durata 10 anni: caricamento 15,70%
	durata 1 anni: caricamento 5,35%
	durata 2 anni: caricamento 6,50%

I costi della visita, degli accertamenti e degli eventuali approfondimenti medici eventualmente richiesti sono a totale carico del Contraente o dell'Assicurato e non vengono rimborsati dall'Impresa.

Costi di intermediazione

Non previsti



Sono previsti riscatti o riduzioni? Riscatto SI NO Riduzione SI NO

Valori di riscatto e riduzione	Non sono previsti i valori di riscatto e riduzione.
Richiesta di informazioni	<p>Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni relative al presente contratto il Contraente/Beneficiario può rivolgersi al Servizio "Benvenuti in Italiana".</p> <p>Indirizzo: Via Traiano, 18 – 20149 Milano</p> <p>Numero Verde: 800-101313 (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20) - Fax: 02 39717001</p> <p>E-mail: benvenutinitaliana@italiana.it</p>

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Benvenuti in Italiana" – Italiana Assicurazioni, via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano - Numero Verde 800101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20) - fax 02 39717001 - e-mail: benvenutitaliana@italiana.it.</p> <p>La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in Via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.</p> <p>Il termine di risposta ai reclami, come previsto dalla normativa, è pari a 45 giorni dal ricevimento degli stessi.</p>
All'IVASS	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma - Fax: 06.42133206 - PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita (facoltativa)	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Commissione di Garanzia: con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino.</p> <p>La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@italiana.it oppure una lettera alla sede della Commissione.</p> <p>Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il regolamento reperibile sul sito www.italiana.it.</p> <p>In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it.</p>
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>A) Regime fiscale dei premi</p> <p>Se il rischio può essere considerato ubicato in Italia, non è prevista l'applicazione di alcuna imposta sui premi.</p> <p>L'importo dei premi versati a Italiana dal Contraente per questo contratto assicurativo sarà rilevato nel Bilancio del Contraente stesso che lo farà concorrere al proprio reddito di impresa secondo la normativa vigente.</p> <p>B) Regime fiscale delle prestazioni</p> <p>Le somme corrisposte da Italiana Assicurazioni S.p.A. al Contraente in dipendenza di questo contratto assicurativo saranno rilevate nel Bilancio del Contraente stesso che le farà concorrere al proprio reddito di impresa secondo la normativa vigente.</p> <p>Regime fiscale dei premi ai fini dell'imposta sulle assicurazioni: i premi sulle assicurazioni sulla vita sono esenti dall'imposta sui premi di assicurazione, qualora il rischio possa essere considerato come ubicato in Italia (art. 1, L. 1216/1961 ed art. 11, allegato C, Tariffa, L. 1216/1961). Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del Contraente presso un altro Paese dell'Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza del Contraente presso altri Paesi dell'Unione Europea devono essere comunicati alla Compagnia a mezzo lettera entro 30 giorni dal trasferimento. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la Compagnia potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.</p>

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Proteggiquinto Pensione

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE mod. CQPIN2 Ed. 02/2021

CONTATTI UTILI



	CONTATTO
SERVIZIO CLIENTI - BENVENUTI IN ITALIANA – lun-sab 8-20	800 101 313

AREA RISERVATA



Dopo la sottoscrizione, all'indirizzo www.italiana.it è possibile accedere all'Area Riservata al Contraente (c.d. home insurance), per consultare e gestire telematicamente il contratto (ad esempio: pagare il premio successivo al primo, chiedere un riscatto o la modifica dei propri dati personali).

È possibile accedere anche tramite l'app Italiana Mobile.

L'accesso è gratuito previa registrazione.

INTRODUZIONE

Proteggiquinto Pensione è un contratto di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente mensilmente e a premio unico, sottoscrivibile in forma collettiva da parte di banche/finanziarie che intendano garantire operazioni di cessione del quinto della pensione.

La copertura in oggetto è prestata in via obbligatoria in base al DPR 05/01/1950 n.180 ed al relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPR 28/07/1950 n. 895, integrato dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia, a seguito del Contratto di finanziamento che l'Assicurato stesso ha stipulato con la banca o finanziaria Contraente.

Il prodotto soddisfa il bisogno di tutela previdenziale e può essere sottoscritto con l'obiettivo di copertura dal rischio di morte.

INDICE

GLOSSARIO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

	1. PRESTAZIONI	1
	2. LIMITI DI COPERTURA.....	1
	3. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE.....	2
	4. QUANDO E COME DEVO PAGARE	3
	5. DURATA DEL CONTRATTO.....	6
	6. REVOCA E RECESSO DAL CONTRATTO.....	6
	7. RISCATTO	6
	8. COSTI	7
	9. REGIME FISCALE	7
	10. RECLAMI.....	7
	11. CONFLITTI DI INTERESSE	8
	12. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO	9
	13. IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ	9
	14. CESSIONE, PEGNO E VINCOLO.....	9
	15. FORO COMPETENTE.....	9

GLOSSARIO

I termini, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.

APPENDICE

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti concordati tra la società e il Contraente oppure intervenuti in seguito a variazioni della normativa di riferimento.

ASSICURATO

La persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto cioè il cedente

BENEFICIARIO

Il Contraente designato a riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

BONIFICO SEPA

Il bonifico SEPA (SEPA Credit Transfer) è un bonifico in euro non urgente, che utilizza l'IBAN come codice identificativo unico del conto corrente di accredito. Può essere disposto a favore di creditori presenti in Italia, e tutti i paesi della SEPA.

CAPITALE ASSICURATO

Capitale che il Beneficiario ha il diritto di ricevere al verificarsi di un evento assicurato dal contratto.

CARICAMENTI

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

CARENZA

Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci o hanno efficacia limitata. Se l'evento oggetto del contratto avviene in tale periodo, la Società non corrisponde la prestazione assicurata o corrisponde una somma inferiore.

CEDEnte

Il pensionato che ha contratto un debito con il Contraente, impegnandosi ad estinguerlo attraverso la cessione mensile del quinto della pensione.

CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

COMPAGNIA (O SOCIETÀ)

Italiana Assicurazioni S.p.A., che garantisce le prestazioni del presente contratto.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della Proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Insieme degli articoli che disciplinano il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

Soggetto che sottoscrive il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia, cioè la banca/finanziaria che abbia erogato il prestito.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

COPERTURA

Garanzia di ricevere una prestazione al verificarsi di determinati eventi a fronte di un rischio.

COSTI ACCESSORI

Oneri costituiti generalmente da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

COSTI O SPESE

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

DATA DI DECORRENZA

Data a partire dalla quale entrano in vigore le prestazioni previste dal contratto.

DETRAIBILITÀ FISCALE (DEL PREMIO VERSATO)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.

DIP AGGIUNTIVO VITA

Documento precontrattuale redatto secondo le disposizioni IVASS, contenente informazioni aggiuntive ed eccedenti rispetto al DIP Vita, in relazione alla complessità del prodotto.

DIP VITA

Documento precontrattuale redatto secondo le disposizioni IVASS che la Società deve consegnare al potenziale Contraente e che contiene informazioni relative alla Società e alle caratteristiche assicurative e finanziarie del contratto stesso.

DIRITTO PROPRIO (DEL BENEFICIARIO)

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

DURATA

L'intervallo di tempo tra la data di decorrenza del contratto e la data di scadenza.

ETÀ ASSICURATIVA

L'età assicurativa si esprime in anni interi e corrisponde all'età compiuta se alla decorrenza del contratto non sono trascorsi più di 6 mesi dall'ultimo compleanno e all'età da compiere se alla decorrenza sono trascorsi almeno 6 mesi dall'ultimo compleanno.

FORO COMPETENTE

Autorità giudiziaria competente per la risoluzione di eventuali controversie.

IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ

Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

INTERMEDIARIO

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.

La Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (definita in seguito Italiana Assicurazioni), iscritta al Registro Imprese Milano, Codice Fiscale N. 00774430151 e Partita IVA N.11998320011– R.E.A. Milano N. 7851. Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni – Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni. Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi. Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 – 20149 MILANO ITALIA.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto all'ISVAP – a partire dal 1° gennaio 2013 – in tutti i poteri, le funzioni e le competenze, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle società di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

MEDIAZIONE

Attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

MODULO DI INCLUSIONE

Modulo attraverso il quale il cedente dà il consenso di cui all'art. 1919 c.c. al fine di essere assicurato e quindi permette di includerlo nella presente polizza.

MONTANTE FINANZIARIO

Il montante finanziario è pari alla somma delle rate da rimborsare al lordo degli interessi.

PARTI

Il Contraente (banca o finanziaria) e Italiana Assicurazioni.

PERIODO DI COPERTURA (O DI EFFICACIA)

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

POLIZZA

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto assicurativo.

PREMIO UNICO

L'importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica a Italiana Assicurazioni S.p.A alla stipulazione del contratto.

PRESTAZIONE ASSICURATA

La somma che viene pagata da Italiana Assicurazioni ai Beneficiari al verificarsi dell'evento previsto dal contratto.

PROPOSTA (MODULO)

Il documento con cui il Contraente sottoscrive la sua disponibilità a stipulare il contratto.

QUESTIONARIO SANITARIO SEMPLIFICATO

Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato che la Società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

QUIETANZA

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla Società (SDD bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

RECESSO (O RIPENSAMENTO)

Diritto del Contraente di sciogliersi dal vincolo contrattuale e farne conseguentemente cessare gli effetti, mediante dichiarazione unilaterale comunicata all'Impresa di Assicurazione.

REVOCA DELLA PROPOSTA

Diritto del Contraente di ritirare, prima della conclusione del contratto, la Proposta previamente sottoscritta.

RISCHIO CATASTROFALE

Per rischio catastrofale si intende quel rischio che al suo verificarsi reca danni ad una collettività di soggetti

RISERVA MATEMATICA

Importo che deve essere accantonato dalla Società per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati. La legge impone alla Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

SEPA (BONIFICO)

SEPA è l'acronimo che identifica la Single Euro Payments Area (l'Area unica dei pagamenti in euro), ovvero un'area nella quale gli utilizzatori degli strumenti di pagamento, cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici, indipendentemente dalla loro residenza, possono effettuare e ricevere pagamenti in euro non in contanti sia all'interno dei confini nazionali che fra paesi diversi, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi. In termini numerici, la SEPA riguarda 32 paesi (tutti i paesi dell'Unione Europea più l'Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein, la Svizzera e il Principato di Monaco) per un totale di 513 milioni di cittadini e circa 9.200 istituzioni finanziarie.

La SEPA è costituita da:

- strumenti di pagamento armonizzati (bonifici, addebiti diretti e carte di pagamento);
- infrastrutture europee per il trattamento dei pagamenti in euro;
- standard tecnici e prassi operative comuni;
- base giuridica armonizzata;
- nuovi servizi in continua evoluzione orientati alla clientela.

SET INFORMATIVO

Insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Assicurato, composto da:

- DIP Vita;
- DIP Aggiuntivo Vita;
- Condizioni di Assicurazione;
- Glossario;
- Modulo di Proposta.

SINISTRO

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

SOVRAPPREMIO

Maggiorazioni di premio richiesta dalla Società nel caso in cui l'Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizione di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).

VINCOLATARIO

Il soggetto (ente creditizio) a favore del quale sono vincolate le prestazioni del contratto.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1. PRESTAZIONI



Proteggiquinto Pensione è un contratto di assicurazione temporanea caso morte a capitale decrescente e a premio unico, stipulato dal *Contraente* banca o finanziaria ed Italiana Assicurazioni. La polizza vede come *Assicurati* la totalità dei soggetti che abbiano richiesto un prestito al *Contraente*, impegnandosi ad estinguerlo attraverso la cessione del quinto della pensione.

In caso di decesso del singolo *Assicurato/Cedente* nel corso della durata contrattuale, Italiana Assicurazioni corrisponde alla banca o finanziaria, che assume il ruolo sia di *Contraente* sia di *Beneficiario*, un importo pari al *capitale assicurato*.

Nel corso della durata contrattuale, il *capitale assicurato* è pari al debito residuo in linea capitale di un piano di ammortamento a rate costanti e posticipate. In particolare l'importo è pari alla somma delle rate risultanti dal piano di ammortamento del finanziamento aventi scadenza successiva alla morte dell'Assicurato e rimaste insolte, attualizzate sulla base del Tasse Annuale Nominale (TAN) convenuto nel contratto di finanziamento, oltre ad eventuali rate rimaste totalmente o parzialmente insolte aventi scadenza antecedente al decesso.

In caso di riduzione o sospensione della rata di cessione del quinto della pensione, Italiana Assicurazioni copre anche gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario (c.d. accodamenti). Nel caso si verificasse tale eventualità la durata del contratto verrebbe tacitamente prolungata per un ulteriore periodo pari a quello necessario all'estinzione degli accodamenti con un massimo di diciotto mesi.

L'Assicurato/Cedente, in quanto mero portatore del rischio, non ha interesse economico diretto e/o indiretto alla prestazione.

Il pagamento del premio è totalmente a carico del *Contraente/Beneficiario*.

Poiché il premio versato dal *Contraente* viene utilizzato esclusivamente per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità), qualunque possa esserne la causa, nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza degli *Assicurati* alla scadenza del contratto né tanto meno sono previste partecipazioni agli utili.

2. LIMITI DI COPERTURA



È assicurabile la persona fisica in possesso dei seguenti requisiti:

- al termine del contratto di finanziamento abbia un'età anagrafica inferiore a 88 anni (salvo superamento per limiti di età dovuto ad eventuali proroghe della copertura assicurativa);
- abbia stipulato con il *Contraente* un contratto di finanziamento mediante cessione di quote di pensione, così come disciplinato dal D.P.R. 05/01/1950 n. 180 e successive modifiche, con un importo massimo pari a 75.000 euro di montante;
- abbia risposto "NO" a tutte le domande contenute nel Questionario di buono stato di salute della Sezione "Copertura Assicurativa Obbligatoria per il Caso Morte", contenuta nel contratto di finanziamento, e dia il consenso alla copertura assicurativa ai sensi dell'art. 1919 c.c.

Nel caso in cui l'Assicurato non abbia i requisiti per rispondere "NO" a tutte le domande contenute nel Questionario di buono stato di salute o richieda di assicurare un montante lordo di finanziamento superiore a 75.000 euro, deve essere richiesta la preventiva autorizzazione di Italiana Assicurazioni sottoponendo al vaglio della Direzione Vita – Ufficio Emissione Vita il modello di Rapporto di Visita Medica (RVM) compilato e firmato dal medico curante. In alternativa è possibile richiedere a Italiana Assicurazioni di essere sottoposto ad accertamenti medici.

Italiana Assicurazioni valuta, di volta in volta, l'assunzione del nuovo rischio e l'ingresso in copertura assicurativa e si riserva a sua discrezione l'eventuale accettazione del rischio e le relative condizioni.

La garanzia non è operante se il finanziamento non viene erogato.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali.

È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato* o del *Beneficiario*;
- partecipazione attiva dell'*Assicurato* ad atti dolosi;
- partecipazione attiva dell'*Assicurato* a fatti di guerra;
- incidente di volo, se l'*Assicurato* viaggia a bordo di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio di voli ad uso privato;
- effetti diretti o indiretti della modifica della struttura dei nuclei atomici;
- suicidio, se avvenuto nei primi 12 mesi dalla decorrenza della copertura;
- decesso dell'*Assicurato* avvenuto entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza dell'assicurazione se causato da sindrome di immunodeficienza (AIDS) o da altra patologia ad essa collegata.

In questi casi nulla è dovuto da *Italiana Assicurazioni*.

3. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE



3.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO TRA IL CONTRAENTE ED ITALIANA ASSICURAZIONI

Il contratto si intende concluso nel giorno in cui la *polizza* risulta sottoscritta tra il *Contraente* ed *Italiana Assicurazioni*.

Decorrenza del contratto

La data di *decorrenza* del contratto:

- generalmente coincide con la data di sottoscrizione delle polizze;
- su richiesta del *Contraente* può essere successiva alla data di sottoscrizione.

Entrata in vigore della copertura assicurativa

Il contratto entra in vigore:

- alle ore 24:00 del giorno in cui il contratto è concluso;
- alle ore 24:00 del giorno di *decorrenza*, nel caso in cui sia successivo alla data di conclusione.

3.2 ENTRATA IN VIGORE DELLA SINGOLA COPERTURA INDIVIDUALE

Per l'entrata in vigore della singola copertura assicurativa individuale è necessario che:

- il *Contraente* abbia erogato il prestito al *Cedente*;
- l'*Assicurato* abbia sottoscritto il modulo di inclusione tramite il quale esprime il consenso al fine di essere assicurato, in conformità all'art. 1919 del Codice Civile;
- l'*Assicurato* abbia sottoscritto il Questionario di buono stato di salute;
- l'*Assicurato* abbia sottoscritto il consenso al trattamento dei dati personali;
- *Italiana Assicurazioni* abbia accettato il rischio in caso di deroghe ai limiti di copertura.

Italiana Assicurazioni ha facoltà di chiedere al *Contraente* eventuale ulteriore documentazione ai fini assuntivi. Nel caso di mancato reperimento di tale documentazione, *Italiana Assicurazioni* si riserva la facoltà di rifiutare la richiesta di copertura.

La singola copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui il *Contraente* provvede alla prima erogazione del finanziamento richiesto. La copertura assicurativa è operante a condizione che il *Contraente* abbia pagato il premio entro 90 giorni dalla data di effetto del finanziamento.

Qualora entro 90 giorni dalla data di effetto del finanziamento non sia stato ancora versato alcun premio a *Italiana Assicurazioni*, l'Attestato di Inclusione è da intendersi privo di effetto sin dal principio.

La copertura assicurativa del singolo *Assicurato/Cedente* si estingue al verificarsi del primo dei seguenti eventi:

- decesso dell'*Assicurato*;
- esercizio del diritto di *recesso* da parte del *Contraente*;
- anticipata estinzione del prestito;
- *recesso* dell'*Assicurato* dal contratto di prestito;
- naturale scadenza del contratto di prestito.

Qualora al termine della durata contrattuale non si sia verificato il decesso dell'Assicurato, la copertura si estingue ed il premio pagato resta acquisito da Italiana Assicurazioni.

3.3 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI

La singola copertura individuale è prestata in base alle dichiarazioni e alle informazioni rese rispettivamente dal Contraente e dall'Assicurato nel *Questionario Sanitario Semplificato*, e nell'ulteriore certificazione sanitaria richiesta in funzione dei limiti assuntivi previsti.

L'importo di premio è calcolato sulla base dell'età dell'Assicurato, della durata della singola copertura individuale e del capitale assicurato iniziale relativo al finanziamento erogato.

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete secondo quanto disposto dalla legge. L'inesatta dichiarazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Italiana Assicurazioni ha diritto:

A) quando esiste malafede o colpa grave

- di rifiutare in caso di sinistro, di effettuare qualsiasi pagamento qualora l'evento si verifichi prima che abbia avuto conoscenza della dichiarazione inesatta e/o reticente o prima del decorso di tre mesi dall'avvenuta conoscenza;
- di dichiarare al Contraente e all'Assicurato di voler impugnare la copertura individuale entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o la reticenza.

B) quando non esiste malafede o colpa grave

- di recedere dall'assicurazione mediante dichiarazione da farsi entro 90 giorni dal giorno in cui ha riconosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di ridurre le somme assicurate al verificarsi del sinistro in relazione al maggior rischio accertato.

Italiana Assicurazioni ove non esiste malafede o colpa grave rinuncia a tali diritti trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore della singola copertura assicurativa.

3.4 DESIGNAZIONE BENEFICIARI

Il Beneficiario del contratto (ai sensi della Legge 180/50) coincide con il Contraente.

Qualora il Contraente indichi espressamente un diverso Beneficiario per la prestazione, Italiana Assicurazioni provvede a liquidare a quest'ultimo la relativa prestazione assicurata.

4. QUANDO E COME DEVO PAGARE



4.1 PAGAMENTO DEI PREMI

La prestazione assicurata è garantita previa corresponsione di un premio in unica soluzione. Il premio è corrisposto dal Contraente per tutelarsi dal rischio di decesso dei Cedenti inclusi nella polizza collettiva. Il Contraente si impegna a tenere tale costo totalmente a proprio carico.

L'entità del premio dipende dalla durata e ammontare del finanziamento/copertura individuale, dall'età dell'Assicurato, nonché dal suo stato di salute e dalle abitudini di vita. In base allo stato di salute dell'Assicurando e alle attività professionali e sportive svolte da quest'ultimo, potrebbe essere necessaria l'applicazione di un Sovrappremio, dovuto all'aggravamento del rischio assuntivo, oppure le garanzie potrebbero non essere prestate. Italiana Assicurazioni provvede a inviare al Contraente la comunicazione di eventuali limitazioni di copertura o del Sovrappremio.

Nell'ipotesi di proroga della copertura assicurativa oltre il termine inizialmente pattuito, l'ulteriore premio è pagato dal Contraente all'inizio del periodo di proroga in relazione al nuovo montante, alla durata residua del piano e alla nuova età dell'Assicurato.

Il premio dovuto per la garanzia non può essere modificato da Italiana Assicurazioni nel corso della durata della singola copertura individuale.

La polizza prevede il pagamento di un *premio unico* che deve essere versato dal *Contraente* a Italiana Assicurazioni entro 90 giorni dalla data di effetto del finanziamento. In caso contrario la copertura è inefficace e il *Modulo di Inclusione* è da ritenersi privo di rilevanza.

La garanzia non è operante se il finanziamento non viene erogato, indipendentemente dal pagamento del premio.

4.2 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Il contratto prevede il pagamento di un *premio unico*. Pertanto, non è prevista la risoluzione del contratto per sospensione pagamento premi.

In caso di estinzione anticipata del Contratto di Finanziamento, alla data di risoluzione cessa la copertura assicurativa e al *Contraente* viene restituito il *premio* versato e non goduto relativo al periodo per il quale la garanzia non ha avuto effetto.

In caso di estinzione o del trasferimento del mutuo/finanziamento, sia totale che parziale, *previa comunicazione scritta da parte del Contraente*, Italiana Assicurazioni provvede entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta a rimborsare al *Contraente* la parte di premio non goduto.

La comunicazione è da inoltrare alla Direzione Vita e Welfare di Italiana Assicurazioni *tramite email* con l'indicazione del codice IBAN su cui ricevere l'accredito.

La parte di premio da restituire al *Contraente* è calcolata sulla base delle regole di seguito descritte.

Estinzione anticipata totale o trasferimento del mutuo/finanziamento collegato

La parte di premio pagato e non goduto da restituire al *Contraente* è rappresentato dalla somma di due componenti, relative al *caricamento* e al premio puro:

La parte di premio da rimborsare è determinata come illustrato nella formula di seguito riportata:

$$\text{Rimborso estinzione totale} = CAR * \frac{n - t}{n} + Pr * \frac{n - t}{n} * \frac{Dr}{Do}$$

Dove:

- CAR: importo relativo al caricamento proporzionale al premio,
- n : durata della copertura assicurativa in mesi interi,
- t : durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi,
- Pr : il premio puro,
- Dr : il debito residuo alla data di richiesta di estinzione anticipata totale,
- Do : il debito iniziale.

Esempio:

- CAR : 800 euro
- n : 120 mesi (10 anni)
- decorrenza del contratto : 10/01/2021
- data estinzione anticipata : 10/01/2023
- t : 24 mesi (2 anni)
- Pr : 2.100 euro
- Dr : 80.000 euro
- Do : 100.000 euro

Rimborso estinzione totale: 1.984,00 euro

$$1.984,00 = 800 * \frac{(120 - 24)}{120} + 2.100 * \frac{(120 - 24)}{120} * \frac{80.000}{100.000}$$

La componente relativa ai costi si ottiene moltiplicando l'importo del *caricamento* proporzionale al premio per il rapporto tra la differenza della durata della copertura assicurativa originaria e la durata del periodo di garanzia goduto diviso per la durata della copertura assicurativa originaria.

La componente relativa al premio puro si ottiene moltiplicando l'importo del premio versato, diminuito dell'importo dei costi (vale a dire premio puro), per il rapporto tra la differenza della durata della copertura assicurativa originaria e la durata del periodo di garanzia goduto diviso per la durata della copertura assicurativa originaria. Il risultato deve essere moltiplicato al rapporto tra il debito residuo alla data di estinzione anticipata totale e il debito iniziale.

Estinzione anticipata parziale del mutuo/finanziamento collegato

In caso di estinzione anticipata parziale del contratto di mutuo o di finanziamento la copertura assicurativa rimane in vigore in funzione del nuovo debito residuo. *Italiana Assicurazioni* riduce proporzionalmente la prestazione assicurata nella misura corrispondente alla quota estinta di debito residuo.

Il *Contraente* ha diritto alla restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo per il quale il rischio diminuisce per l'effetto dell'estinzione parziale, definito come il periodo residuo intercorrente tra la data di perfezionamento dell'estinzione parziale e la data di scadenza originaria del contratto di assicurazione.

La parte di premio a cui il *Contraente* ha diritto è rappresentata dal prodotto tra la quota di debito residuo estinto e la somma delle due componenti, quella relativa al premio puro e quella relativa al *caricamento*.

La quota di debito residuo estinto è data dal rapporto tra l'importo di *capitale* versato per l'estinzione parziale e il debito residuo ante estinzione parziale.

La parte di premio a cui il *Contraente* ha diritto è calcolata secondo la seguente formula:

$$quota = \frac{\text{importo versato per l'estinzione parziale}}{\text{debito residuo ante estinzione parziale}} * 100$$

$$\text{Rimborso estinzione parziale} = quota * \left(CAR * \frac{n-t}{n} + Pr * \frac{n-t}{n} * \frac{Dr}{Do} \right)$$

Dove:

- quota: quota percentuale del debito residuo estinto
- CAR: importo relativo al *caricamento* proporzionale al premio,
- n : durata della copertura assicurativa in mesi interi,
- t : durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi,
- Pr : il premio puro,
- Dr : il debito residuo,
- Do : il debito iniziale.

Esempio:

- importo versato per l'estinzione parziale: 30.000 euro
- debito residuo ante estinzione parziale: 80.000 euro
- CAR: 800 euro
- n : 120 mesi (10 anni)
- decorrenza del contratto : 10/01/2021
- data estinzione anticipata : 10/01/2023
- t : 24 mesi (2 anni)
- Pr : 210 euro
- Dr : 80.000 euro
- Do : 100.000 euro

Quota percentuale del debito residuo estinto: 30,00%

$$37,50\% = \frac{30.000}{80.000} * 100$$

Rimborso estinzione parziale: euro 744,00

$$744,00 = 37,50\% * \left[800 * \frac{(120 - 24)}{120} + 2.100 * \frac{(120 - 24)}{120} * \frac{80.000}{100.000} \right]$$

Il rimborso derivante dall'estinzione parziale si ottiene moltiplicando la quota percentuale del debito residuo estinto per la somma della componente relativa ai costi e alla componente relativa al premio puro così determinate:

- la componente costi si ottiene moltiplicando l'importo del *caricamento* proporzionale al premio per il rapporto tra la differenza della durata della copertura assicurativa originaria e la durata del periodo di garanzia goduto diviso per la durata della copertura assicurativa originaria.
- la componente relativa al premio puro si ottiene moltiplicando l'importo del premio versato, diminuito dell'importo dei costi, per il rapporto tra la differenza della durata della copertura assicurativa originaria e la durata del periodo

di garanzia goduto diviso per la durata della copertura assicurativa originaria. Il risultato ottenuto deve essere moltiplicato per il rapporto tra il debito residuo alla data di estinzione anticipata totale e il debito iniziale.

5. DURATA DEL CONTRATTO



La durata della singola copertura individuale viene fissata all'ingresso dell'Assicurato nella polizza collettiva e coincide con la durata del rapporto di finanziamento; tale durata non può essere inferiore a 24 mesi o superiore a 120 mesi.

Alla scadenza di ogni copertura individuale l'assicurazione si intende estinta e i premi pagati restano acquisiti da *Italiana Assicurazioni*.

Le garanzie assicurative cessano anticipatamente rispetto alla naturale scadenza contrattualmente convenuta alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:

- il decesso dell'Assicurato;
- l'estinzione anticipata del contratto di finanziamento o il suo trasferimento.

In caso di prolungamento del singolo finanziamento per accodamento di quote non versate durante la durata contrattuale, *Italiana Assicurazioni* concede una proroga della singola applicazione per una durata minima di un mese fino ad un massimo di diciotto mesi. Tale prolungamento viene concesso previa richiesta del Contraente.

6. REVOCA E RECESSO DAL CONTRATTO



Revoca

Prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta, inviando una raccomandata o una PEC a *Italiana Assicurazioni*.

Per l'esercizio del diritto di revoca non viene addebitato alcun costo a carico del Contraente, ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di revoca, *Italiana Assicurazioni* rimborsa al Contraente le somme eventualmente già versate.

Recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto inviando una raccomandata o PEC a *Italiana Assicurazioni*.

Il Contraente ha la facoltà di recedere da ogni singola copertura assicurativa entro il termine di 60 giorni dalla relativa data di decorrenza, inviando una raccomandata o PEC a *Italiana Assicurazioni*.

Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio o dalla data di invio della PEC e ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso o dalla singola copertura assicurativa. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, *Italiana Assicurazioni* rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto della parte relativa al rischio assicurato per il periodo in cui il contratto ha avuto effetto, del caricamento per spese di emissione del contratto effettivamente sostenuto indicate al precedente articolo 4 e del caricamento per gli eventuali accertamenti sanitari.

7. RISCATTO



Il contratto non prevede la possibilità di riscatto.

8. COSTI



Di seguito vengono elencati i costi prelevati dal premio versato:

Caricamento per spese di emissione del contratto	Non previsto
Caricamento proporzionale al premio netto variabile in funzione della durata della copertura individuale	durata 2 anni: caricamento 6,50% durata 3 anni: caricamento 7,65% durata 4 anni: caricamento 8,80% durata 5 anni: caricamento 9,95% durata 6 anni: caricamento 11,10% durata 7 anni: caricamento 12,25% durata 8 anni: caricamento 13,40% durata 9 anni: caricamento 14,55% durata 10 anni: caricamento 15,70%
Caricamento proporzionale al premio netto variabile in funzione della durata prevista per le eventuali proroghe	durata 1 anni: caricamento 5,35% durata 2 anni: caricamento 6,50%

Il premio netto si ottiene sottraendo dal premio versato il caricamento per spese di emissione.

I costi della visita, degli accertamenti e degli eventuali approfondimenti medici eventualmente richiesti sono a totale carico del Contraente o dell'Assicurato e non vengono rimborsati da Italiana Assicurazioni.

9. REGIME FISCALE



(in vigore alla redazione del presente Set Informativo)

A) Regime fiscale dei premi

Se il rischio può essere considerato ubicato in Italia, non è prevista l'applicazione di alcuna imposta sui premi;

L'importo dei premi versati a Italiana dal Contraente per questo contratto assicurativo è rilevato nel Bilancio del Contraente stesso che lo fa concorrere al proprio reddito di impresa secondo la normativa vigente.

B) Regime fiscale delle prestazioni

Le somme corrisposte da Italiana Assicurazioni al Contraente in dipendenza di questo contratto assicurativo saranno rilevate nel Bilancio del Contraente stesso che le fa concorrere al proprio reddito di impresa secondo la normativa vigente.

10. RECLAMI



Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Benvenuti in Italiana" – Italiana Assicurazioni S.p.A., via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano, Numero Verde 800 10 13 13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02 39717001, e-mail: benvenutitaliana@italiana.it.

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, con una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
- via fax 06/42133206;
- via pec all'indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it <mailto:ivass@pec.ivass.it>;

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Italiana Assicurazioni.

Il reclamo va presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito www.ivass.it - Guida ai reclami; su tale sito può reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it. Può inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.italiana.it.

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, può avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali:

Commissione di Garanzia

Nella continua attenzione verso i propri Clienti, *Italiana Assicurazioni* mette a disposizione un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli *Assicurati* nei confronti di *Italiana Assicurazioni* in base ai contratti stipulati.

La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'*Assicurato*. Se da questi accettata, è invece vincolante per *Italiana Assicurazioni*. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con *Italiana Assicurazioni*, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@italiana.it oppure una lettera alla sede della Commissione.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito www.italiana.it.

Mediazione per la conciliazione delle controversie

In caso di controversia in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, deve essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

Informiamo il *Contraente* che su www.italiana.it è disponibile un'Area Riservata che permette di consultare la propria posizione assicurativa (come previsto dall'art. 42 del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018) e di usufruire di altre utili funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

11. CONFLITTI DI INTERESSE



Italiana Assicurazioni dispone di procedure operative atte a individuare e a gestire le situazioni di conflitti di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di *Società* del Gruppo. Tramite le funzioni preposte, effettua un'attività di monitoraggio sulla presenza di situazioni e/o operazioni in conflitto di interesse.

In particolare, la *Società* ha predisposto che vengano mappate dette tipologie di conflitto di interesse in relazione sia all'offerta dei prodotti alla clientela sia all'esecuzione dei contratti con riferimento alla gestione finanziaria degli attivi a cui sono legate le prestazioni.

Qualora non sia possibile evitare situazioni in cui la *Società* abbia in via diretta o indiretta un conflitto di interesse, la Società ha previsto l'adozione di idonee misure organizzative volte a evitare e, se non possibile, a limitare tali conflitti operando in ogni caso in modo da non recare pregiudizio ai *Contraenti* e nell'ottica di ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

12. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO



Ai sensi dell'articolo 1920 del c.c., il *Beneficiario* di un *contratto di assicurazione sulla vita* acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal *Contraente*, un diritto proprio ai vantaggi del contratto. Questo significa, in particolare, che le prestazioni corrisposte a seguito di decesso dell'*Assicurato* non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette all'imposta di successione.

13. IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ



Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile le somme dovute da *Italiana Assicurazioni* in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare e quindi non sono pignorabili né sequestrabili.

14. CESSIONE, PEGNO E VINCOLO



Il *Contraente* può cedere ad altri il contratto, nonché vincolarlo o darlo in *pegno*. Tali atti diventano efficaci solo quando *Italiana Assicurazioni*, a seguito di comunicazione scritta del *Contraente*, ne abbia fatto annotazione su apposita *appendice* di polizza. In caso di *pegno* o vincolo, le operazioni di recesso, riscatto e prestito (ove previsto) e in generale le operazioni di liquidazione, richiedono l'assenso scritto del creditore titolare del *pegno* o del *vincolatario*.

15. FORO COMPETENTE



Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore, dove per consumatore deve intendersi il *Contraente* e/o l'*Assicurato* e/o il *Beneficiario* (secondo quanto previsto dall'art. 1469 bis, comma 3, punto 19 del Codice Civile).